

COMUNE DI LOMAGNA PROVINCIA DI LECCO



REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 in data 21/12/2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 23/09/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 24/ 04 / 2024

Aggiornato con:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i. con Legge 8/3/2017, n.24;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Decreto ministero della salute 7 febbraio 2002;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 28);
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge Regionale 06/02/2007 n 1 “ Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” (estratto, artt. 67 – 77) modificata con Legge Regionale 04.03.2019 n.4;
- Legge 8 febbraio 2011, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto- legge 27 dicembre 2000, n.392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”.
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art.1 - Oggetto	6
Art.2 - Competenze.....	7
Art.3 - Responsabilità	7
Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento	8
Art.5 – Atti a disposizione del pubblico	9
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA	10
Art.6 – Dichiarazione di morte	10
Art.7 – Denuncia della causa di morte.....	10
Art.8 – Accertamenti necroscopici	10
Art.9 – Referto dell’autorità giudiziaria.....	11
Art.10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane	11
CAPO III – OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	12
Art.11 – Depositi di osservazione ed obitori	12
CAPO IV – FERETRI	13
Art.12 – Deposizione del cadavere nel feretro.....	13
Art.13 – Verifica e chiusura feretri	13
Art.14 – Casse per inumazione, tumulazione, cassette per cremazione e trasporti	14
Art.15 – Fornitura gratuita di feretri	14
Art.16 – Piastrina di riconoscimento	14
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	15
Art.17 – Modalità di trasporto e percorso.....	15
Art.18 – Esercizio del servizio di Trasporto funebre.....	15
Art.19 – Orario dei trasporti.....	16
Art.20 – Riti religiosi e civili	16
Art.21 – Trasferimento di salme	16
Art.22 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	17
Art.23 – Norme generali per i trasporti.....	17
Art.24 – Trasporto per seppellimento o cremazione.....	17
Art.25 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero	18
Art.26 – Trasporti all’estero o dall’estero.....	18
Art.27 – Trasporto di ceneri e resti	19
Art.28 – Rimessa delle autofunebri	19
TITOLO II – CIMITERI	20
CAPO I – CIMITERI.....	20
Art.29 – Elenco cimiteri.....	20
Art.30 – Disposizioni generali di vigilanza	20
Art.31 – Reparti del cimitero civico e reparti speciali nel cimitero.....	20
Art.32 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	21
Art. 33 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme	22
Art. 34 - Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria.....	22
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	23
Art.35 – Disposizioni generali	23
Art.36 – Piano cimiteriale	23
CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	25
Art. 37 - Tipi di illuminazione	25
Art. 38 - Servizio di illuminazione elettrica.....	25

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	26
Art.39 – Inumazione (1).....	26
Art.40 – Cippo e ornamento della sepoltura in campo comune.....	26
Art.41 – Tumulazione	27
Art.42 – Deposito provvisorio	28
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	30
Art.43 – Esumazioni ordinarie	30
Art.44 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	30
Art.45 – Esumazione straordinaria	31
Art.46 – Estumulazioni ordinarie.....	32
Art.47 – Estumulazioni straordinarie	40
Art.48 – Esumazioni/Estumulazioni: recupero somme in caso di disinteresse	40
Art.49 – <u>Immissione cassetta contenente resti mortali o urna cineraria</u>	34
Art.50 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare	34
Art.51 – Disponibilità dei materiali	34
CAPO VI – CREMAZIONE	36
Art.52 – Crematorio	36
Art.53 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	36
Art.54 – Urne cinerarie,	36
Art.55 – Affidamento dell'urna cineraria	37
Art.56 – Dispersione delle ceneri o collocamento nel cinerario comune	37
CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI	39
Art.57 – Orario.....	39
Art.58 – Disciplina dell'ingresso	39
Art.59 – Divieti speciali	39
Art.60 – Riti funebri e religiosi.....	40
Art.61 – Reclami del pubblico	40
TITOLO III – CONCESSIONI	50
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	50
Art.62 – Sepulture private.....	50
Art. 63 - Tombe di famiglia – Cauzione	42
Art.64 – Diritto di sepolcro nelle tombe di famiglia/cappelle	42
Art.65 – Durata delle concessioni	43
Art. 66. Rinnovo della concessione	43
Art.67 – Modalità di concessioni	44
Art.68 – Diritto di sepolcro.....	45
Art. 69 - Opposizione al diritto di sepolcro	45
Art. 70 - Successione nella concessione	45
Art.71 – Manutenzione sepolture private.....	45
Art.72 – Costruzione dell'opera - Termini	46
CAPO II – RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	47
Art.73 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua	47
Art.74 – Revoca	47
Art.75 – Decadenza.....	47
Art.76 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	48
Art.77 – Estinzione	48
Art.78 – Riassegnazione aree e loculi resisi disponibili a seguito estumulazione.....	49
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	50
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	50
Art.79 – Accesso al cimitero.....	50
Art.80 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	50

Art.81 – Responsabilità.....	60
Art.82 – Recinzione aree – Materiale di scavo	60
Art.83 – Introduzione e deposito di materiali	60
Art.84 – Orario di lavoro	60
Art.85 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	60
Art.86 – Vigilanza.....	52
Art.87– Obblighi e divieti per il personale del cimitero	52
CAPO II – ATTIVITA’ FUNEBRE	53
Art.88 – Imprese funebri.....	53
Art.89 – Divieti	53
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	54
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	54
Art.90 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	54
Art.91 – Schedario dei defunti - Scadenzario delle concessioni.....	54
Art.92 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	54
Art.93 – Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune	55
Art.93bis – Registro degli Enti autorizzati all’utilizzo di cadaveri per finalità di studio	55
Art.94 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.....	55
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	56
Art.95 – Cautele	56
Art. 96 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione	56
Art.97 – Concessioni temporanee pregresse	56
Art.98 – Concessioni perpetue pregresse	56
Art.99 – Tariffe	57
Art.100 – Sanzioni	57
Art.101 – Responsabile del servizio	57
Art.102 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	57
Art.103 – Entrata in vigore	58
Art.104 – Norme finali e di rinvio	58
Allegato: Disciplina dei funerali gratuiti	58

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i. con Legge 8/3/2017, n.24, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 come s.m.i., ~~del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6~~ e del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla *destinazione* e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, oltre a disciplinare i servizi cimiteriali.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67 bis – rubricato “Definizioni” della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, come inserito dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4:

- a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, deputata alle funzioni di:
 - 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme
 - 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione
 - 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri
 - 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati
 - 5. svolgimento delle cerimonie funebri
- d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;
- g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

- k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
- m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art.2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, dei dirigenti/Funzionari dell'Elevata Qualificazione, così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 19/11/2008 e s.m.i..
2. Spettano al dirigente responsabile/Funzionari dell'Elevata Qualificazione o suo delegato, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. Per i servizi inerenti alla polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 113 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art.3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed a quanto eventualmente previsto nella singola autorizzazione ai lavori.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.¹
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, l'inumazione in campo comune¹, la cremazione⁽²⁾ nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari fatto salvo, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari: coniuge o parenti entro il 2° grado di parentela sia in linea retta che in linea collaterale. (vedi allegato: Disciplina dei funerali gratuiti);
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 15;
 - g) il conferimento delle ceneri in cinerario comune²;
 - h) l'uso del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero;
 - i) la dispersione delle ceneri nel "Giardino delle Rimembranze", secondo quanto disciplinato dall'art. 56, commi 4 e 5.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

¹ Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i., nonché del servizio di inumazione in campo comune, **è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente**, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990 come s.m.i..

² Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico del Bilancio Comunale.

Art.5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio servizi demografici, nella bacheca posta all'ingresso del cimitero e sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.lomagna.lc.it/it/page/cimitero-comunale>;

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) le tariffe dei servizi funerari;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4

**CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE,
ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO,
CAMERA MORTUARIA**

Art.6 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da loro delegato; in mancanza di essi, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai nati morti.
3. La dichiarazione è fatta su apposito modulo contenente i dati occorrenti per i successivi adempimenti a carico dell'Ufficio di Stato Civile; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario incaricato dell'ufficio di Stato Civile.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, la dichiarazione o l'avviso di morte sono rilasciati dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art.7 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, entro ventiquattro ore dal decesso deve fare denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo deve provvedere anche alla denuncia della causa presunta o, in alternativa, chiederne la compilazione al medico curante.
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.230. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASST competente dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.8 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da medico designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico incaricato provvede alla visita necroscopica, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minor termini previsti dalla normativa nazionale vigente. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte. L'accertamento di morte deve essere effettuato con modello approvato dalla Giunta Regionale.
2. Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivata da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
3. In esito alla visita, il necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASST.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico.

5. Si precisa che la Circolare della Regione Lombardia 9/2/2004, n.7, all'art.2 (adempimenti conseguenti al decesso) stabilisce che "non sono previsti limiti temporali minimi o massimi: poiché l'accertamento di morte è preliminare all'autorizzazione alla sepoltura, che comunque non può avvenire prima della 24 ore, si dà indicazione che, di norma, sia effettuato nell'arco delle 24 ore o comunque entro un'ora dalla chiusura del feretro".

Art.9 – Referto dell'autorità giudiziaria

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASST competente per territorio, come previsto dall'art.5, comma 1 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO III – OSSERVAZIONE DELLE SALME, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art.11 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata, con idoneo sistema, sorveglianza continuativa anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita nella salma posta in osservazione.

3. I depositi possono essere:

- a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- b) la casa funeraria;
- c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune. Il deposito mortuario comunale deve essere adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue

4. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

5. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria³ per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento in altra sepoltura.

³ Le caratteristiche della camera mortuaria sono quelle riportate nel Capo XI “Camera Mortuaria” del D.P.R. n. 285/1990: Art. 64.

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65.

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

6. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione di cui al comma 3, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni previste dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria e sottoposto ad adeguata sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita⁴.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

CAPO IV – FERETRI

Art.12 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità indicate dalle competenti autorità in materia igienico-sanitaria.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ATS territorialmente competente detterà le necessarie disposizioni protettive.

Art.13 – Verifica e chiusura feretri

1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

⁴ Si fa riferimento agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

Art. 11

1. *Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.*

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 12.

1. *I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. *Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.*

Art.14 – Casse per inumazione, tumulazione, cassette per cremazione e trasporti

1. Il trasporto, la sepoltura - per inumazione o tumulazione - e la cremazione sia che avvengano nell'ambito della Regione o siano destinati fuori, sono effettuate in casse/cassette idonee dotate dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla vigente normativa in materia di Polizia Mortuaria, in particolare al Capo IV "Trasporti dei cadaveri" del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Art.15 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano residenti in questo comune al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, facendo riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale.

Art.16 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Art.17 – Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In tutti i casi particolari l'ufficio dello Stato Civile comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per motivi di viabilità il Comando di Polizia Locale potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art.18 – Esercizio del servizio di Trasporto funebre

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre, ai sensi dell'art. 74 della L.R. n. 33/2009, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 4 marzo 2019, n. 4, il cui svolgimento è subordinato alla presentazione di SCIA al Comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
2. Il Comune, secondo il criterio della turnazione, richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre in un'area di 10 km. dalla sede comunale:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, che comunque dovrà essere il servizio base, fatto salvo l'obbligo per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari: coniuge o parenti entro il 2° grado di parentela sia in linea retta che in linea collaterale.⁵
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

⁵ Riferimento agli artt. 74, 75 e seguenti del *Codice Civile*

Parenti di primo grado

- padre e madre – figlio o figlia (linea retta)

Parenti di secondo grado

- fratelli e sorelle: linea collaterale

- nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia: linea retta).

Art.19 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata, la salma stessa verrà collocata nell'idoneo locale cimiteriale e tumulata il mattino successivo.

2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati.

3. L'Ufficio di Stato Civile, venuto a conoscenza dell'ora fissata per il funerale, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si rendessero necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato o alla Società concessionaria.

4. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art.20 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Detti spazi sono così individuati:

- Piazzale antistante il Cimitero Comunale di via Osnago.

4. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dalla Chiesa/Spazio pubblico e da questa/o al cimitero. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.21 – Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Il trasporto della salma è comunicato dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.

3. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art.22 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse l'ATS territorialmente competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.11, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, l'ATS territorialmente competente dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.23 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.14. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio⁶ comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere⁷. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero di cui all'art. 26, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 24 deve restare in consegna al vettore.

Art.24 – Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, , è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

⁶ ai sensi rispettivamente degli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

⁷ Vedasi riferimento all'art. 72, commi 6 e 7, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.:

“L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall' ATS di riferimento, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie”.

2. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 13, prodotto dall'incaricato al trasporto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere da Comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.25 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture diverse dal Cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio, con decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, comma. 8, lett. c) della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.⁸

Art.26 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come s.m.i.; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, così come previsto da D.P.C.M. 26 maggio 2000⁹.

3. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.

⁸ Vedasi l'art. 75, comma 8, della L.R.n. 33/2009 e s.m.i.:

[...omissis...]

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

⁹ Vedasi il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 e s.m.i. che il D.M. 2 febbraio 1983, n. 284 e s.m.i. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i., ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione dei cadaveri per il rilascio di dette autorizzazioni.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.

5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

6. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art.27 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili (completamente mineralizzati) e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio su domanda degli interessati.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati¹⁰.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 54.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna funeraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i..

Art.28 – Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁰ Vedasi precedente nota (8).

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art.29 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico Cimitero Comunale posto in via Osnago, Lomagna.

Art.30 – Disposizioni generali di vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui l'art. 75 della legge regionale n. 33/2009 e s.m.i. e all'art. 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o Società concessionaria o di servizio.

4. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, dalla normativa vigente.

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

6. Competono esclusivamente al Comune o al suo Concessionario le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.

Art.31 – Reparti del cimitero civico e reparti speciali nel cimitero

1. Il cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti:

- un'area destinata a inumazione;
- un'area per tombe loculi a terra;
- campate per loculi cimiteriali individuali, urne cinerarie e ossari;
- un'area per cappelle private;
- un deposito mortuario o di osservazione o sala del commiato;
- un'area adibita a campo comune;
- un ossario e cinerario comune;
- un magazzino;
- i servizi igienici destinati al pubblico e al personale cimiteriale (collocati all'esterno della struttura, nella zona parcheggio);
- il “Giardino delle Rimembranze”¹¹;
- una cappella.

¹¹ Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 4/2022 il “Giardino delle Rimembranze” per la dispersione delle ceneri è un'area delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.

2. Nell'interno del cimitero, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

4. Gli atti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.S.T., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n.254.

La dispersione delle ceneri all'interno del "Giardino delle Rimembranze" è disciplinata dall'art. 56.

6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art.32 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza oppure coloro che essendo deceduti in istituti avevano come ultima residenza privata il Comune di Lomagna;
- b. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme/resti mortali/ceneri di:
 - titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura già in concessione;
 - coloro che abbiano il coniuge o equipollente¹² residente nel Comune o già sepolto nel cimitero del comune se esiste lo spazio;
 - coloro che abbiano un genitore o un figlio residente nel Comune o già sepolto nel cimitero del comune; è ammessa anche l'immissione dei resti e delle ceneri nella sepoltura del genitore o del figlio se esiste lo spazio;
 - coloro che siano parenti o affini di persona residente, limitatamente alla collocazione in tomba/loculo/ossario per il quale sia in essere una concessione cimiteriale non scaduta se esiste lo spazio;
 - nati nel Comune indipendentemente dal Comune di residenza o di decesso se esiste lo spazio.
- c. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, i cui genitori e/o genitore siano/sia residenti nel Comune;
- d. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura;
- e. i residenti nel Comune di Cernusco Lombardone – Località Fontanella e Cascina Maria.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

¹² Per equipollenza al coniuge si intende:

- persona unita civilmente ad altra persona dello stesso sesso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

Art. 33 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. I soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2022, sono:

- il coniuge o equipollente¹⁰ o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso di mancato accordo tra il convivente more uxorio ed un parente, chi dispone del cadavere è il convivente.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

Art. 34 - Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2. L'ufficio di Stato Civile trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

3. Per il ricevimento delle salme è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

5. Nella camera mortuaria del cimitero, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. La predetta sosta non può comunque essere superiore a dieci giorni.

6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

7. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria, o nel caso l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art.35 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e s.m.i. e dal successivo art. 36.

Art.36 – Piano cimiteriale

1. Il Comune, di LOMAGNA ha approvato il Piano Cimiteriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/05/2008, successivamente revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/09/2019.

Il Piano Cimiteriale è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/2022¹³.

¹³ Si veda il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4:

Art. 18 (Piani cimiteriali)

1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.
3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.
6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.
7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.
8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

2. Le modifiche al Piano di cui al primo comma dovranno essere sottoposte al parere preliminare dell'ATS ~~Brianza~~ territorialmente competente e dell'ARPA.

3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Regionale n.4/2022.

5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II del Regolamento Regionale n. 4/2022.

9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II.

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 37 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 38 - Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è dato in concessione a Società esterna a cui va inviata la richiesta di allaccio e a cui il cittadino deve fare riferimento sia per i pagamenti che per le manutenzioni.

2. La concessionaria è incaricata della manutenzione ed ampliamento della rete elettrica.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

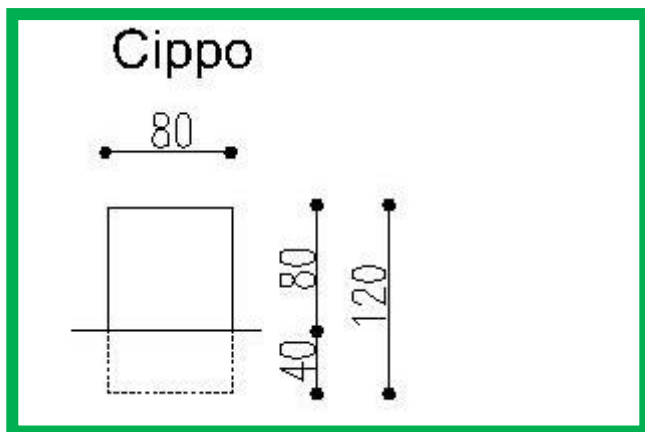
Art.39 – Inumazione¹⁴

1. Per inumazione si intende la sepoltura di feretro nella terra. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. In caso di incompleta mineralizzazione del cadavere, viene ammessa la proroga per ulteriori cinque anni.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
9. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
10. Per ogni inumazione è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art.40 – Cippo e ornamento della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto se disponibili ed eventuali simboli religiosi.
3. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge del modello base sotto riportato nel rispetto delle tipologie standard e realizzato in granito bianco.
Non è ammesso alcun tipo di copertura al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.

¹⁴ Vedasi Art. 21 “Caratteristiche dei campi di inumazione” del Regolamento Regionale n. 4/2022.



4. L'installazione del cippo è a cura del Comune, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al successivo art.71.

6. Vengono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla Normativa Tecnica di attuazione del Piano cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 20.05.2008 e s.m.i.

Art.41 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie – loculo/colombaro, tomba di famiglia, cappella di famiglia, ossario, cinerario - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali e i resti.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. Ogni loculo è occupato da un solo feretro.

6. Nei loculi e nelle tombe individuali e di famiglia, in presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei, nel numero massimo di due.

7. Nelle cellette ossario/cinerarie è ammessa la tumulazione di due cassette di resti/urna cineraria.

8. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione sono specificate nell'allegato III¹⁵, fatto salvo quanto già previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

¹⁵ In merito alle caratteristiche tecniche dei loculi vedasi l'Allegato III del Regolamento Regionale n. 4/2022

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 × 0,40 × 0,40.

Art.42 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; la durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e deve essere comunque inferiore a 12 mesi dalla sepoltura;
 - b) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - c) per particolari esigenze proprie dell'Amministrazione Comunale in caso di necessità di effettuare lavori di sistemazione e/o ripristino di loculi o tombe private, anche già assegnate a concessionario. Il periodo di occupazione deve essere comunque inferiore a 12 mesi
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune, ponendo i costi relativi in capo al richiedente il deposito provvisorio.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tenoche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste. La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. In caso di impossibilità alla tumulazione per cause atmosferiche oppure per necessità dell'Amministrazione Comunale, il deposito provvisorio sarà gratuito e limitato al tempo necessario.
8. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
9. Per ogni inumazione provvisoria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.43 – Esumazioni ordinarie

1. Per esumazioni ordinarie si intende l'esumazione eseguita scaduto il termine ordinario di inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 285 e s.m.i.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni - art. 82 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
3. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dall'01/01-31/05 e da 01/09-31/12 dell'anno successivo la scadenza della concessione, e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Le esumazioni ordinarie sono regolate -dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 82, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.
4. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 49.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per ulteriori 5 anni;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e s.m.i.¹⁶
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. Per ogni operazione di cui al presente articolo, oltre a quanto già previsto dal comma 4, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
10. Tutto quanto indicato nel presente articolo si deve attenere alle disposizioni di cui agli artt. 82 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Art.44 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

¹⁶ Riferimento all'Art. 3, lett. g) della legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri."

[...omissis...]

"l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale, sul sito web istituzionale dell'Ente, con congruo anticipo.

4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, anche in campo di mineralizzazione.

5. L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati. Nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l'elenco dovrà essere reso consultabile sul sito web istituzionale del comune.

Art.45 – Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza. Esse possono avvenire:

- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per effettuare cremazione del cadavere o dei resti non completamente mineralizzati.

2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS competente per territorio dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie su richiesta dei famigliari, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio e sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS competente per territorio, può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta per malattia infettiva/diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che l'ATS competente per territorio dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di Personale dell'ATS competente per territorio.

6. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, l'onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al Giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione è stata emessa.¹⁷

¹⁷ Si ricorda che il DPR 30/5/2002, n. 115 ha abrogato il R.D. 23/12/1865, n. 2701, e quindi la previsione secondo cui tali spese rientrassero in quelle di giustizia. L'onere dell'esumazione, ordinaria o straordinaria che sia, disposta dall'Autorità Giudiziaria non può, quindi, più essere imputato tra le spese di giustizia. E' consigliabile che il Comune sia particolarmente attento sul punto, meglio se richiedendone il pagamento preventivo, in quanto l'omesso introito delle somme stabilite dalle tariffe comunali per tali operazioni potrebbe comportare responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e s.m.i.).

7. Tutto quanto indicato nel presente articolo si deve attenere alle indicazioni del R.R. 6/2004 (art.20) e s.m.i.

7. Tutto quanto indicato nel presente articolo si deve attenere alle disposizioni di cui agli artt. 83 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Art.46 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.

2. Le estumulazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dall'01/01-31/5 e da 01/09-31/12 dell'anno successivo la scadenza della concessione, e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo.

4. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e sul sito web istituzionale dell'Ente.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali, secondo quanto previsto dall'art. 49, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se gli esiti di fenomeni cadaverici estumulati non sono in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essi sono avviati per l'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. A richiesta degli interessati i resti potranno essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

8. L'inizio delle operazioni programmate di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture. In ogni caso l'elenco dovrà essere reso consultabile sul sito web istituzionale del comune.

9. Per le operazioni previste dal presente articolo, oltre a quanto già previsto dal comma 6, è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

10. Tutto quanto indicato nel presente articolo si deve attenere alle disposizioni di cui agli artt. 86 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Art.47 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, l'onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al Giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione è stata emessa¹⁸.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art.46 per quanto compatibili.

4. Tutto quanto indicato nel presente articolo si deve attenere alle disposizioni di cui agli artt. 86 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Art.48 – Esumazioni/Estumulazioni: recupero somme in caso di disinteresse

1. Tutte le spese estumulazione/esumazione, deposito nel luogo richiesto, per la concessione (ossario a muro, cinerario a muro, resti in tomba, in colombaro ecc.) smaltimento rifiuti cimiteriali e successivo smaltimento oltre eventuali diritti accessori sono a totale carico dei richiedenti, in base alle tariffe in vigore al momento in cui vengono effettuate le operazioni.

2. In caso di disinteresse, stante l'irreperibilità degli aventi titolo, il Comune provvederà d'ufficio ad effettuare le estumulazioni/esumazioni nel momento che riterrà più opportuno e, dopo un deposito temporaneo di 1 anno, collocare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti.

Nel caso di non mineralizzazione dei resti mortali, si procederà alla loro inumazione nel campo della mineralizzazione.

3. Nel caso di disinteresse, per il pagamento dei servizi oggetto degli articoli da 43 a 47, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, come modificato in sede di conversione con Legge 28 dicembre 2001, n. 26¹⁹, il Comune provvederà d'ufficio alle attività, iscrivendo le somme oggetto di tali operazioni al concessionario della sepoltura ed, in mancanza, al coniuge, o in mancanza, ai parenti del defunto in linea retta sino al II grado e in linea collaterale sino al II grado²⁰,

¹⁸ Riferimento alla precedente nota a piè di pagina (18)

¹⁹ Vedasi l'art. 1 della Legge 28 febbraio 2001, n. 26 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" che ha aggiunto all'art. 1, il comma 7-bis: [...omissis...]

Comma 7-bis: Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

²⁰ Per i gradi di parentela in linea retta e collaterale si fa riferimento alla seguente tabella:

Gradi	Parenti in linea retta	Parenti in linea collaterale
I	- Genitori – Figli	---
II	- Nonni - Nipoti (figli dei figli)	Fratelli e sorelle

mediante iscrizione a ruolo, cioè con la procedura della riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali.

4. In merito a quanto non espressamente indicato in materia di smaltimento rifiuti cimiteriali, ecc., si rimanda al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2022.

Art.49 – Immissione cassetta contenente resti mortali o urna cineraria

1. In presenza di una concessione cimiteriale di area o loculo in essere, possono essere collocate cassette contenente le ossa o le ceneri raccolte derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione e a seguito di cremazione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o di urna cineraria anche in un loculo o area, a condizione che al verificarsi del decesso della persona a cui è stata intestata la concessione cimiteriale di un'area o loculo, venga tumulato un feretro. In alternativa decade la concessione cimiteriale. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n.19/SAN del 06/04/1992.

3. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.50 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a consegnarli all'economo del Comune, il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

5. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.51 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale

dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. I cippi e i cordoli che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. In caso di mancata richiesta entro 6 mesi dall'esumazione verranno avviati alla pubblica discarica.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

6. Le fotografie vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art.52 – Crematorio

1. Il Comune non è dotato di crematorio. La cremazione viene eseguita nell'impianto scelto dai famigliari della persona defunta per il tramite dell'impresa funebre incaricata.

Art.53 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.

3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

5. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254 del 10 luglio 2003, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione i resti di cadaveri possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Art.54 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.

A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:

a) nelle cellette ossario;

b) nei loculi;

c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione;

salvo si disponga per la dispersione nel cinerario comune

4. Ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto.

È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

5. Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, trascorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.55 – Affidamento dell'urna cineraria

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta, individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.

2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e a mezzo della Polizia Locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione e corretta conservazione secondo le norme vigenti delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 4/2022 e Legge n.130/2001 e s.m.i., comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis DLgs. 267/2000, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

Art.56 – Dispersione delle ceneri o collocamento nel cinerario comune

1.L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui si trova il cimitero

Per il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

2. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari o il collocamento nel cinerario comune

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

4. La dispersione delle ceneri o il collocamento nel cinerario comune nella apposita area cimiteriale denominata "Giardino delle Rimembranze" avviene ad opera degli operatori cimiteriali, mediante dispersione o collocamento delle sole ceneri, ed è eseguita a titolo gratuito.

5. Al di fuori del cimitero comunale, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono collocate nel Cinerario Comunale o disperse in apposita vasca all'interno del "Giardino delle Rimembranze".

6. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero e del "Giardino delle Rimembranze", è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art.57 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco. L'orario viene esposto all'ingresso del cimitero e sul sito istituzionale web del Comune.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.58 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi di locomozione per disabili purché manuali o elettrici.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Art.59 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) posizionare vasi ed altri ornamenti ai piedi dei loculi, ossari, cinerari;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con attività di questua, con l'offerta di servizi e di oggetti, e la distribuzione di indirizzi o volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - n) qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.60 – Riti funebri e religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Sono inoltre ammessi riti religiosi su richiesta dell'Autorità Ecclesiastica.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ente.

Art.61 – Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'Ente ed indirizzati al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art.62 – Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 36, l'uso di aree e di manufatti realizzabili anche dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali/cassone, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia/cassoni).

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata sottoscritta dal Responsabile del Servizio o dall'Ente Concessionario, ovvero laddove richiesto della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.

L'atto deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
- il numero di posti salma assegnati;
- la durata;
- il concessionario con relativi dati anagrafici, nel caso di Enti e collettività individuato nel legale rappresentante pro tempore;
- i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

7. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

8. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari, sino a completo esaurimento di quelli in uso.

9. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 4/2022 e s.m.i..

Art. 63 - Tombe di famiglia – Cauzione

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia/cappelle o di tombe di famiglia/cappelle realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.

2. La cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a. se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto, entro il termine assegnatogli con l'atto di concessione;
- b. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;
- c. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza.

4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile del servizio competente, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art.64 – Diritto di sepolcro nelle tombe di famiglia/cappelle

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art.93 del D.P.R. n.285/1990 e s.m.i. e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2022, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- a) Coniuge, unito civilmente o convivente more uxorio del concessionario originario;
- b) Ascendenti e discendenti in linea retta (fino al 3° grado);
 - ✓ I grado: ascendente (genitori) - discendente (figli);
 - ✓ II grado: ascendente (nonni) - discendente (nipoti);
 - ✓ III grado: ascendente (bisnonni) - discendente (bisnipoti);
- c) Ascendenti e discendenti in linea collaterale (fino al 3° grado);
 - ✓ I grado: (fratelli e sorelle legittimi e naturali del concessionario);
 - ✓ II grado: ascendente (zii paterni e materni) - discendente (nipoti figli di fratello);
 - ✓ III grado: ascendente (prozii) - discendente (pronipoti e cugini);
- d) Dai generi e dalle nuore;
- e) Dai suoceri e dalle suocere;
- f) Dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi;
- g) Cognate e cognati.

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere al Responsabile dei servizi cimiteriali presso lo stato civile che concederà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

3. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
4. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi.
5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d’uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall’atto di concessione.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all’ente.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. A richiesta potrà essere concesso il collocamento di cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al 3^a grado.

Art.65 – Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e dell’art. 27, comma 5, del Regolamento Regionale n. 4/2022, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.
2. Ferme restando le inumazioni in campo ad inumazione decennale la durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle e tombe di famiglia);
 - b) in 30 anni per gli ossari/cinerari individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (tombe doppie e singole).
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio secondo quanto stabilito dal contratto. Ad esclusione delle tombe di famiglia/cappelle la decorrenza della stessa, coincide con la data di prima sepoltura.
5. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficio di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di specifico avviso.

Art. 66 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione NON sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.
2. È consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti, ~~unitamente ai residui~~, a per raggiungere i venti anni di tumulazione della salma in area o tomba necessari per le estumulazioni ordinarie

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

3. In deroga al comma 1. è ammesso un unico rinnovo per le sole concessioni il cui contratto di concessione sia stato stipulato entro il 31/12/2017, cioè quelle concessioni stipulate in vigenza del regolamento approvato con Consiglio Comunale n. 39 del 23/04/1991 e s.m.i. e soppresso dal presente. Il rinnovo è concesso per un numero di anni pari a 30 (trenta).

Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della concessione originaria e non dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo, che comunque, non può essere presentata prima della scadenza effettiva.

4. Casi speciali: qualora sull'area siano presenti due contratti cimiteriali aventi scadenze diverse, in caso di richiesta rinnovo di uno dei due contratti, la scadenza del rinnovo verrà fissata nella scadenza del contratto più recente.

5. Gli ossari/cinerari possono essere rinnovati alla scadenza per un periodo di pari durata, a richiesta dell'interessato e previo pagamento del relativo canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

6. Le concessioni relative a tombe collettive (tombe di famiglia/cappelle) possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per una sola volta e per un periodo di tempo equivalente a quello iniziale della concessione, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2022.

7. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

8. Al fine di regolarizzare situazioni esistenti si esplicita quanto segue: le aree che nel passato erano state vendute quali aree singole e per le quali è stato stipulato un unico contratto cimiteriale e sulle quali il concessionario ha posizionato un monumento unico comprendente le due aree, convenzionalmente sono da considerare area doppia e pertanto verranno applicate le tariffe previste per tali aree.

Art.67 – Modalità di concessioni

1. La sepoltura individuale (loculi, posti individuali e doppi, ossari/cinerari, etc) può concedersi solo in presenza di feretro per loculi o aree e di urna con resti o ceneri per gli ossari/cinerari.

2. L'assegnazione:

- dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, secondo quanto specificato nell'art. 27 comma 6 R.R. 4/2022;
- delle aree avviene per numero progressivo; l'assegnazione delle aree resisi disponibili a seguito di estumulazioni/esumazione potranno essere assegnate solo dopo il parere favorevole dell'ufficio tecnico e dovranno essere occupate prioritariamente rispetto ai campi nuovi;
- per le predette assegnazioni verrà osservato come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 62, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.68 – Diritto di sepolcro

1. Si definisce diritto di sepolcro (jus sepulchri) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

4. A richiesta potrà essere concesso il collocamento di cassette contenenti resti o ceneri nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 32 e 41.

Art. 69 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 70 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio di Stato Civile, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o con pec, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dal successivo articolo 73.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.71 – Manutenzione sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione

di opere o restauri che il Comune o l'Ente gestore ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune o l'Ente gestore, ingiungerà agli obbligati le esecuzioni dei lavori occorrenti.

3. Qualora gli obbligati non aderissero al termine fissato, la concessione verrà revocata previa determinazione del responsabile di servizio. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o l'Ente Gestore provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

Art.72 – Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 62, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.73 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede, con spese a carico del concessionario rinunciante.
3. La domanda di estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo/ossario/cinerario comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. La rinuncia non comporta oneri a carico del Comune. Il rinunciatario non potrà pretendere dal Comune alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

Art.74 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio o dall'Ente concessionario che concede, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 30 nel caso di perpetuità della concessione revocata, una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali e degli eventuali manufatti dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.75 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.68 comma 2;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) in caso di estinzione della famiglia.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. L'irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

4. Con riferimento al punto g) la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune nella figura del Responsabile del Servizio, provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.76 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo di mineralizzazione, ossario/cinerario comune.

In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Art.77 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 65, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 27, comma 7 lett. b), del Regolamento Regionale n. 4/2022.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario/cinerario comune.

Quanto posto su queste sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

4. I costi delle operazioni di cui al comma 3 sono a carico del concessionario sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art.78 – Riassegnazione aree e loculi resisi disponibili a seguito estumulazione

1. Le aree resesi disponibili a seguito estumulazione potranno essere assegnate in concessione solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto dall'ufficio tecnico o dall'ente gestore idonea autorizzazione. Ad ottenuta autorizzazione l'assegnazione di questi posti sarà prioritaria rispetto ai campi nuovi.

2. I loculi e gli ossari resisi disponibili a seguito estumulazione potranno essere assegnati in concessione proponendoli senza obbligo.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.79 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 58 e 59 in quanto compatibili.

Art.80 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto relativo a tombe di famiglia/cappelle, viene definito nel Piano Regolatore Cimiteriale il numero di sepolture che possono essere accolte nel sepolcro; il progetto conforme al Piano Regolatore Cimiteriale dovrà essere trasmesso e approvato da parte dell'Ufficio Edilizia del Comune.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale devono essere comunicazione all'Ufficio Edilizia del Comune.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, devono essere comunicate all'Ufficio Edilizia del Comune, utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici o sul sito web dell'Ente.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione all'Ufficio Edilizia del Comune, lapidi, ricordi, e similari.

Art.81 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art.82 – Recinzione aree – Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.83 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art.84 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune.

Art.85 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.86 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune e dell'Ufficio LL.PP. del Comune e vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle comunicazioni, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art.87– Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- d) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art.88 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 e della normativa vigente in materia.

3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile SUAP, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art.89 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art.90 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta “delle Persone Illustri” (c.d. Famedio) individuata con ordinanza del Sindaco, ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.

2. L'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero aree o tombe per tali sepolture con le modalità di seguito descritte:

- a. l'assegnazione avverrà ad istanza di parte, di cittadini, di associazioni o su impulso della Giunta stessa;
- b. la valutazione della sussistenza dei requisiti è demandata alla Giunta;
- c. l'area o la tomba verranno assegnate gratuitamente e per 50 anni al solo titolare e, su richiesta, previo pagamento della tariffa vigente, per 30 anni, al coniuge o ai familiari.

Art.91 – Schedario dei defunti - Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio di Stato Civile è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, preferibilmente, mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti i cui resti sono presso il cimitero comunale.

3. In ogni scheda sono riportati:

- a. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c. gli estremi del contratto di concessione;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

4. Presso l'ufficio di Stato Civile è altresì tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione occorrenti per liberare le sepolture.

5. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art.92 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.

Tale registro deve essere tenuto con strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art.93 – Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune

1. Presso l'Ufficio di Stato civile è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro è tenuto, preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici.

2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il numero progressivo;
- la data del decesso;
- l'ora del decesso;
- le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, data di nascita);
- il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- data e ora della sepoltura;
- la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

Art.93bis – Registro degli Enti autorizzati all'utilizzo di cadaveri per finalità di studio

1. Il registro degli Enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento verrà istituito ad approvazione del regolamento di cui all'art.76 della L.R. 33/2009 come s.i.m.,

Art.94 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla Tesoreria Comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art.95 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi: trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc. o una concessione di area, loculo, cinerario/ossario o altro manufatto o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. Nel caso di contestazioni fra gli interessati aventi diritto, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 96 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo III del presente regolamento.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione con oneri a loro carico.

Art.97 – Concessioni temporanee pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 65 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.98 – Concessioni perpetue pregresse

1. Fatte salve le modalità di decadenza previste dal precedente articolo 75, i concessionari di sepolture perpetue possono:
 - rinunciare a tale diritto senza alcun corrispettivo da parte dell'Ente;
 - chiedere di inserire nella sepoltura una cassetta con i resti/ceneri per ogni salma sepolta; in questo caso la sepoltura verrà trasformata da perpetua a trentennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione a canone zero. Rimangono in capo ai richiedenti le spese di bollo e delle operazioni di immissione resti/ceneri;
 - chiedere di rinunciare a tale diritto con contestuale estumulazione delle salme e tumulazione di nuova salma; verrà quindi rilasciata nuova concessione trentennale mediante stipula di un nuovo contratto di concessione. Rimangono in capo ai richiedenti le spese di concessione, di bollo e delle operazioni di immissione salma/e sulla base delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Art.99 – Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art.100 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.77 della legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.²¹.

Art.101 – Responsabile del servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art.102 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

21 Riferimento all'art. 77 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R.r. 4 marzo 2019, n. 4:

"Art. 77 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, commi 1, 2 e 4;

b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7;

c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;

d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72;

e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;

f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74 bis.

2. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art.103 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art 124 del T.U. n 267/2000.

Art.104 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 239), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n.158), alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10 (G.U. n.192 del 19/08/1998) nonché al Regolamento Regionale n. 4/2004 e la normativa vigente in materia sia a livello nazionale che regionale.

Allegato: Disciplina dei funerali gratuiti

COMUNE DI LOMAGNA PROVINCIA DI LECCO



DISCIPLINA DEI FUNERALI GRATUITI

Allegato al vigente Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune di Lomagna, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Lomagna sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune di Lomagna in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone residenti nel Comune di Lomagna per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà, a mezzo Ruolo Coattivo al recupero delle somme, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.

In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Lomagna è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

Per i funerali effettuati dal Comune di Lomagna per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Lomagna potrà rivalersi sul Comune di residenza.

Lo stato di bisogno della persona deceduta è definito dal Comune di Lomagna utilizzando il metodo applicato per la determinazione del minimo garantito previsto dal vigente Regolamento per i servizi sociali.

La procedura per il funerale gratuito è la seguente:

- 1) Il Settore Sociale avuta notizia di persone decedute di cui alla lettera a), b), c) e d) e previa verifica circa la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, inoltrerà richiesta di funerale gratuito al Settore demografico corredata da dichiarazione in cui si attesti, in base alle informazioni acquisite, le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi e dell'intera rete familiare/amicale.
- 2) il Settore demografico, ricevuta la richiesta, procederà individuando un'agenzia funebre posta sul territorio o nei territori limitrofi. Il funerale dovrà essere civile, fatta salva diversa indicazione dei famigliari, e avere caratteristiche di decoro e sobrietà.

- 3) Il Settore Sociale in collaborazione, con il Settore Demografico, continuerà la ricerca della eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;
- 4) Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, il Settore Sociale procederà con gli adempimenti conseguenti sino all'emissione di ruolo coattivo.
- 5) Il Settore Sociale procederà al recupero delle spese sostenute nei casi di cui alle lettere b) e d) anche attraverso l'Amministratore dell'eredità.